



Deborah Scolart

(ricercatrice di Diritto privato comparato nell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Diritto pubblico)

**“More sinned against than sinning”:
la Corte Suprema pakistana e il caso Asia Bibi ***

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La *blasphemy law* - 3. Un campo di *falsa*, un sorso d'acqua e il “peccato” contro Asia Bibi - 4. La sentenza della Corte Suprema - 5. *Leading case o moral suasion?*

1 - Premessa

Ai primi di maggio del 2019 si è definitivamente chiusa, anche sul piano per così dire logistico, la vicenda giudiziaria a cui aveva già messo il sigillo la Corte Suprema pakistana il 31 ottobre 2018 e che aveva come protagonista Asia Bibi, perseguita nel - ma meglio potremmo dire scrivendo ‘perseguitata dal’ - suo Paese con l'accusa, rivelatasi infondata, di avere lei, cristiana, bestemmiato il santo nome del Profeta Muḥammad. Il Canada, offrendo asilo ad Asia Bibi e alla sua famiglia, ha consentito al Pakistan di cavarsi d'impaccio, liberandosi di una persona la cui sola presenza nel territorio dello Stato era stata sufficiente a innescare moti e violenze di carattere religioso.

La vicenda di Asia Bibi, durata quasi dieci anni, ridotta alla sua essenza altro non è che la cronaca di un terribile errore giudiziario, corretto *in extremis* dalla Corte Suprema; se gli errori giudiziari non sono certo un'esclusiva del Pakistan, peculiare è invece il contesto in cui si è verificato il caso di Asia Bibi, quello di un ambiente sociale ostile alle comunità religiose non musulmane e di un quadro normativo sufficientemente ambiguo da consentire il verificarsi di abusi molto gravi.

Prima di esaminare il contenuto della pronuncia della Corte Suprema una precisazione è necessaria. La sentenza non mette minimamente in discussione i fondamenti della disciplina della blasfemia e dell'apostasia così come codificati nell'ordinamento giuridico pakistano, né potrebbe farlo perché questo non rientra nelle sue competenze¹.

* Contributo sottoposto a valutazione.



Un'eventuale discussione sulla natura della cosiddetta *blasphemy law* e sulla sua coerenza o meno con l'ordinamento, *in primis* costituzionale, sarebbe infatti da attribuire alla Corte Federale Sciaraica, organo *ad hoc* istituito nel 1980 con il compito esclusivo di verificare la conformità delle leggi federali e statali ai "precetti dell'islam (*islāmī ahkām*) come stabiliti nel Corano e nella sunna" (art. 203D par. 1 Cost.).

La Corte Suprema si limita a effettuare una revisione del processo a carico di Asia Bibi e decide per il proscioglimento perché non è possibile provare che la donna abbia bestemmiato; nel farlo, tuttavia, non si esime dal riflettere su alcuni aspetti del rapporto tra diritto e religione che meritano attenzione.

2 - La *blasphemy law*

La disciplina della blasfemia in Pakistan ha una storia lunga e complessa risalente all'epoca coloniale quando il Pakistan, insieme a India e Bangladesh, era ancora parte dell'Impero britannico. Il codice penale del 1860 - tutt'ora in vigore pur se pesantemente emendato - prevedeva, nel capitolo XV riguardante le offese contro la religione, due diverse fattispecie: l'art. 295 che punisce il danneggiamento o la profanazione di luoghi di culto con intento offensivo nei confronti della religione, e l'art. 295A² ai sensi del quale:

"whoever, with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of Her Majesty's subjects, by words, either spoken or written, or by visible representations insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class, shall be punished with imprisonment of either description [cioè reclusione

¹ La Corte Suprema pakistana è disciplinata dagli artt. 176-191 della Costituzione, che le assegnano giurisdizione originale, d'appello e consultiva sulle pronunce delle altre corti; decide delle controversie tra governi provinciali o tra questi e il governo federale; può agire *suo motu* per controllare e moderare l'attività di governo al fine di prevenire le violazioni di diritti umani e gli errori giudiziari.

² L'articolo fu introdotto nel codice del 1860 con il *Criminal Law Amendment Act XXV* del 1927 in seguito alle gravi violenze interreligiose scoppiate a causa della pubblicazione, da parte dell'indù Raj Pal, di un pamphlet contenente commenti spregiati nei confronti del Profeta. Raj Pal fu assassinato nel 1929 dal musulmano Ilam Din, poi a sua volta punito per l'omicidio con la pena capitale. **M. AHMAD**, *Pakistani Blasphemy Law between Hadd and Siyasa: A Plea for Reappraisal of the Ismail Qureshi Case*, in *Islamic Studies*, 57,1-2 (2018), pp. 9-43.



semplice o ai lavori forzati] for a term which may extend to two years³ or with a fine, or with both”.

Il legislatore inglese non intendeva tutelare una religione in particolare bensì proteggere il sentimento religioso di “any class of subjects” qualora questo fosse stato “with deliberate and malicious intention” offeso; tutti i sudditi dell’India britannica erano quindi da ritenersi uguali davanti alla legge quanto meno dal punto di vista della religione.

Con l’indipendenza del subcontinente e la Great Partition del 1947, che diede vita alle due nuove entità statali di India e Pakistan, il quadro cambiò radicalmente perché il Pakistan nasceva con il fine di dare una patria sicura ai musulmani indiani e la sua identità di Stato islamico era stata puntualizzata sin dalla *Objectives Resolution* del 1949⁴. Negli anni successivi, attraverso gli emendamenti e le riforme costituzionali che accompagnarono la travagliata storia politica del Paese, il Pakistan modificò progressivamente l’apparato legislativo ereditato dalla Corona britannica nel senso di caratterizzarsi sempre più per la propria fedeltà alla tradizione giuridica islamica. Passi decisivi in questa direzione furono fatti a partire dal 1979, con le prime *hudud ordonances*⁵, seguite dalle riforme del codice penale che hanno interessato il Capitolo XV sulla

³ Nel 1991 la durata della reclusione fu elevata a 10 anni.

⁴ La *Objectives Resolution*, ora incorporata nell’art. 2A della Costituzione, indica i pilastri su cui si deve reggere la Nazione affermando, tra l’altro, che la sovranità sull’intero universo appartiene a Dio onnipotente e l’autorità che Egli ha delegato allo Stato del Pakistan, attraverso il suo popolo perché la eserciti entro i limiti da Lui prescritti, è una responsabilità sacra; che i principi di democrazia, libertà, uguaglianza, tolleranza e giustizia sociale enunciati dall’Islam devono essere pienamente rispettati; che i musulmani devono essere messi in grado di regolare la loro vita nella sfera individuale e collettiva conformemente agli insegnamenti e alle esigenze dell’Islam, come stabilito nel Sacro Corano e nella Sunna. La *Resolution* richiama anche i diritti delle minoranze invitando ad adottare disposizioni adeguate che permettano alle minoranze di poter liberamente [avverbio inserito con il XVIII emendamento costituzionale del 2010] professare e praticare la loro religione e sviluppare la loro cultura.

⁵ Le *hudud ordonances* del 1979 sono cinque leggi penali adottate con il fine di reintrodurre nell’ordinamento pakistano la disciplina sciaraitica dei reati coranici. Nel diritto musulmano *ḥadd* (pl. *ḥudūd*) è il limite che Dio pone all’originaria libertà dell’uomo, vietandogli di compiere quegli atti che sono forieri di turbare gravemente la comunità dei credenti. Rientrano in questa categoria i reati di *zinā* (rapporti sessuali illeciti), *qadḥ* (calunnia di adulterio), *sariqa* (furto), *ḥirāba* (brigantaggio), *šurb al-ḥamr* (ubriachezza). Sulla reislamizzazione del diritto penale in Pakistan mi permetto di rinviare al mio *L’Islam, il reato, la pena. Dal fiqh alla codificazione del diritto penale*, 2^a ed. aggiornata, Istituto per l’Oriente, Roma, 2018.



tutela del sentimento religioso e il Capitolo XVI sui reati di sangue.

Nel 1979 l'allora presidente, generale Zia-ul-Haq, sollecitò una maggiore tutela legale per la sola religione islamica; si cominciò nel 1980 con l'art. 298A⁶ che punisce con la reclusione fino a tre anni l'uso di espressioni spregiative nei confronti di personalità sacre, come le mogli o la famiglia del Profeta, i Califfi benguidati (*Hulafā' al-Rāšidūn*) e i compagni del profeta (*Ṣahāba*). La norma non richiede intento, conoscenza o malizia nell'autore, vale a dire che la condotta è punita a prescindere dal dolo (*mens rea*); in altri termini l'accertamento della volontà non rileva, e il reo risponde a titolo di responsabilità oggettiva essendo sufficiente l'aver commesso il fatto.

Nel 1982 fu inserito nel codice penale l'art. 295 B⁷, che prevede l'ergastolo per «chiunque volontariamente sporchi, danneggi o profani una copia del Sacro Corano»; si noti che con riferimento a questa condotta è richiesto l'elemento psicologico e dunque è necessario provare l'intenzione maligna del reo per poterlo condannare.

Nel 1986 venne aggiunto l'art. 295C⁸ che condanna all'ergastolo o alla pena capitale chi, "con parole, orali o scritte, o con rappresentazioni visibili o con calunnie, allusioni o insinuazioni, direttamente o indirettamente, profani il sacro nome del santo Profeta Muḥammad". La formulazione di questo articolo è problematica: la definizione della fattispecie è decisamente vaga, rendendo possibile ricondurre all'idea di 'profanazione del sacro nome' del Profeta praticamente qualunque affermazione che abbia a oggetto il Profeta stesso; inoltre, anche qui come nel caso dell'art. 295A non è richiesto l'intento offensivo, lasciando ampio spazio ad abusi interpretativi.

Si notino le sanzioni, durissime: ergastolo e, nel caso dell'insulto al Profeta, anche la pena capitale. Ciononostante, la formulazione delle nuove norme non ha soddisfatto le aspettative di chi chiedeva la piena applicazione al bestemmiatore e all'apostata delle sanzioni sciaraitiche: nel caso *Muḥammad Ismail Qureshi v. Pakistan* (PLD 1991 FSC 10) i ricorrenti hanno contestato davanti alla Corte Federale Sciaraitica la "repugnancy to islam" dell'art. 295C nella parte in cui prevede l'ergastolo come sanzione alternativa alla pena capitale, considerata invece dalla *šarī'a* come l'unica

⁶ Inserito nel codice penale con la *Pakistan Penal Code (Second Amendment) Ordinance*, XLIV del 1980 e modificato dalla *Anti-Islamic Activities of Quadiani Group, Lahori Group and Ahmadis (Prohibition and Punishment) Ordinance*, XX del 1984.

⁷ Con la *Pakistan Penal Code (Amendment) Ordinance I* del 1982.

⁸ Con il *Criminal Law (Amendment) Act III* del 1986, sect. 2.



pena adeguata in caso di apostasia e di oltraggio del Profeta. La Corte Federale Sciaraitica ha accolto i rilievi e ha stabilito che: la pena di morte prevista dall'art. 295C è da ritenere obbligatoria perché la "pena alternativa dell'ergastolo prevista dall'art. 295C [...] è contraria ai precetti dell'islam"; il Parlamento deve correggere il codice penale eliminando il riferimento all'ergastolo; l'art. 295C deve inoltre essere modificato al fine di rendere "the same acts or things when said about other Prophets⁹, also an offence with the same punishment as suggested above"; anche in assenza di modifiche al codice penale le parole "o reclusione a vita" cessano di avere efficacia a far data dal 30 aprile 1991 a partire dalla quale la blasfemia diventa punibile in Pakistan solo con la pena capitale¹⁰.

La nuova disciplina dei delitti contro la religione, nota nel suo insieme come *blasphemy law* (artt. 295-298C), ha creato numerosi problemi alla comunità cristiana pakistana, ma ancora più difficile è la condizione giuridica della piccola comunità religiosa ahmadiyya¹¹, ritenuta eretica dagli ortodossi musulmani del Pakistan. Il Pakistan è, infatti, l'unico paese al mondo ad avere ufficialmente dichiarato nella propria costituzione che gli ahmadiyya non sono musulmani¹²; sul piano penale, l'*Anti-Islamic*

⁹ La sentenza fa riferimento ai Profeti riconosciuti dall'islam, tra i quali rientra anche Gesù, considerato evidentemente non come Figlio di Dio secondo la dottrina cristiana ma come profeta al pari di Abramo, Isacco, Giacobbe e altri. Non risultano però esserci finora stati casi di azioni penali intentate per blasfemia nei riguardi di profeti diversi da Muḥammad.

¹⁰ Si noti che a oggi il testo della norma penale non è stato ancora modificato e quindi non solo è ancora formalmente presente l'alternativa tra l'ergastolo e la pena di morte, ma non è stata neanche inserita la tutela del buon nome degli altri profeti. L'inerzia del legislatore è però colmata dalla sentenza *Ismail Qureshi*, mai messa in discussione e il cui dispositivo ha forza di legge.

¹¹ La comunità ahmadiyya fu fondata in India da Mīrzā Ghulām Aḥmad (1839-1908), un musulmano convinto di aver ricevuto una missione da Dio e che a un certo punto dichiarò di essere il Messia e il Mahdī. Del movimento esistono due indirizzi: i Qadiani (dalla città dove visse e predicò Mīrzā Ghulām Aḥmad) e i Lahori, gruppo che non lo considera un profeta ma solo un riformatore. Per la venerazione che portano al loro fondatore, gli ahmadiyya sono considerati eretici dagli altri musulmani e sono oggetto di discriminazione e persecuzioni. Y. FRIEDMANN, *Prophecy continuous: aspects of Ahmadi religious thought and its medieval background*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles and London, 1989.

¹² La questione degli ahmadiyya si era posta già sotto il dominio inglese, al punto che nel 1927 una sentenza aveva puntualizzato che la conversione di un musulmano alla religione ahmadiyya non avrebbe dovuto essere considerata come apostasia. La decisione dei giudici inglesi s'inquadrava nella politica britannica volta a reprimere, laddove possibile, ogni forma di discriminazione religiosa e interveniva in un momento in cui, al contrario, si stava radicalizzando il fenomeno religioso, declinato in termini di



Activities of Qadiani Group, Lahori Group and Ahmadis (Prohibition and Punishment) Ordinance XX/1984 ha inserito nel codice penale i nuovi articoli 298B e 298C, esplicitamente diretti a impedire agli ahmadiyya: l'utilizzo di vocaboli che nella tradizione islamica sono riservati al Profeta, alla sua famiglia e ai califfi ben guidati (come *Amīr al-mu'minīn*, *ḥalīfat-ul-muslimīn*, *umm-ul-mu'minīn*, *ahl al-bayt*); di chiamare 'moschea' i propri luoghi di culto; di pronunciare l'*āḍān* (chiamata alla preghiera); di affermare in alcun modo di essere musulmani (con obbligo persino di astenersi dai tradizionali saluti musulmani, ricchi di invocazioni ad Allah); la violazione di tali ingiunzioni è punita con la reclusione fino a un massimo di 3 anni.

3 - Un campo di *falsa*, un sorso di acqua, e il "peccato" contro Asia Bibi

Il giudice Asif Saeed Khan Khosa, nelle ultime righe della sua *concurring opinion*, scrive: «è ironico che in lingua araba il nome della ricorrente, Asia, significhi peccatore¹³ mentre nelle circostanze oggetto di questo caso lei appare essere una persona, come direbbe il Re Lear di Shakespeare, "more

appartenenza *ad excludendum*: gli indù da una parte, i musulmani dall'altra e le sorti dell'India ancora da decidere.

Quando il Pakistan divenne indipendente aumentarono le pressioni politiche per far dichiarare fuori legge la comunità ahmadiyya, ma occorrerà aspettare il 1974 perché il *Constitution (Second Amendment) Act* introduca nella costituzione del 1973 il nuovo comma 3 dell'art. 260, ai sensi del quale: "una persona che non crede nell'assoluta e incondizionata definitività della missione profetica di Muḥammad ultimo dei profeti, o che afferma di essere un profeta, di qualunque sorta e in ogni senso del termine, dopo Muḥammad, o che riconosce altra persona come profeta o riformatore religioso, non è un musulmano ai fini della Costituzione o della legge". Nel 1985 è stata modificata la formulazione del comma che ora è in questi termini: «(a) "Musulmano" significa una persona che crede nell'unità e unicità di Allah Onnipotente, nell'assoluto e categorico carattere definitivo della missione profetica di Muḥammad, ultimo dei Profeti, e non crede in o non riconosce come profeta o riformatore religioso alcuna persona che affermi o dichiari di essere un profeta, in ogni senso della parola o descrizione di alcun tipo, dopo Muḥammad». È stato inoltre aggiunto un punto (b) ai sensi del quale «nella costituzione e nelle leggi: "non musulmano" significa una persona che non è musulmana e include le persone appartenenti alla comunità cristiana, hindu, sikh, buddista o parsi, le persone del gruppo Qadiani e del gruppo Lahori (che si autodefiniscono Ahmadi o in altro modo), i Bahai e le persone che appartengono a una delle *scheduled castes* [32 caste e tribù presenti nel Paese, molte delle quali riconducibili alle caste inferiori indù]».

¹³ La radicale araba *ʿaṣā* ha il significato di disobbedire, ribellarsi, fare opposizione; peccatore è *ʿaṣīn* da cui l'osservazione del giudice Khan Khosa sul significato del nome Asia.



sinned against than sinning”». Quale peccato è dunque stato commesso nei confronti di Asia Bibi?

Nell’ormai lontano 14 giugno 2009, in un campo di *falsa* (grewia, un tipo di bacca) della provincia del Punjab, un gruppo di donne sta lavorando. Quando la cristiana Asia Bibi offre ad alcune musulmane dell’acqua, due rifiutano di prenderla perché ‘contaminata’ dalle mani di una cristiana; ne nasce una discussione, all’apparenza banale ma destinata nei giorni successivi a trasformarsi in un dramma. Secondo quanto (falsamente, come poi ricostruito dai giudici della Corte Suprema) accertato dai giudici in primo grado, Asia Bibi risponde alle compagne musulmane che hanno rifiutato la sua acqua insultando il Profeta dell’islam. Le donne, sconvolte, rientrate al villaggio si rivolgono al mullah il quale consiglia loro di sporgere denuncia; Asia Bibi viene arrestata per violazione dell’art. 295C c.p. In particolare, l’accusa sostiene che durante la lite Asia Bibi, che va ricordato essere una contadina cristiana ignorante dei contenuti della religione islamica¹⁴, si sia lanciata nelle seguenti affermazioni: il Profeta si era ammalato ed era stato costretto a letto per un mese prima della morte; dalla sua bocca e dal naso erano usciti degli insetti; aveva sposato Hadīğa allo scopo di impadronirsi della sua ricchezza e dopo averla ottenuta l’aveva abbandonata; infine, il Santo Corano non è un libro divino ma opera dell’uomo.

Questa l’accusa. Quanto alla vicenda giudiziaria, i giudici della Corte Suprema accertano che l’intero processo a carico di Asia Bibi è stato viziato da malafede ed errori procedurali che dimostrano la volontà persecutoria (da cui: “more sinned against”) manifestata sia dai concittadini che dalle autorità nei confronti della donna. In particolare, i giudici sottolineano quali elementi critici del procedimento a carico di Asia Bibi innanzitutto l’inspiegabile ritardo di 5 giorni tra il momento in cui la donna avrebbe pronunciato gli insulti al Profeta e quello nel quale viene depositato il FIR (First information report) che avvia l’indagine penale; inoltre, accertano che la denuncia è stata redatta da un avvocato la cui identità è però rimasta ignota, rafforzando i dubbi sulla veridicità dei fatti narrati; ancora, la presunta confessione extragiudiziale resa da Asia Bibi non è da ritenersi valida perché estorta con coercizione e pressioni (Asia Bibi venne portata davanti al querelante in presenza di un assembramento di persone che minacciavano di ucciderla); le testimonianze rese dalle due donne

¹⁴ La sentenza della Corte Suprema riporta, al par. 28, la dichiarazione di Asia Bibi: “Sono una cristiana e vivo nel villaggio, essendo ignorante del pensiero islamico come posso aver pronunciato commenti così rozzi e spregiativi verso l’amato Profeta di Dio e il Libro divino, il Santo Corano?”.



protagoniste della lite sono contraddittorie e sollevano ulteriori dubbi, tra cui quello relativo al luogo e al numero di persone (da 100 a 2000!) presenti alla riunione durante la quale si decise di andare a casa di Asia Bibi per farla confessare.

Stando così le cose, scrivono i giudici, non bisogna dimenticare che “la presunzione di innocenza è il filo d’oro (*golden thread*¹⁵) del processo penale e la prova oltre ogni ragionevole dubbio ne è il filo d’argento”: dal momento che l’accusa ha “categoricamente fallito” nell’accertare il reato al di là di ogni ragionevole dubbio, la condanna a morte è annullata e Asia Bibi prosciolta da ogni accusa.

4 - La sentenza della Corte Suprema

Il caso Asia Bibi, dunque, trova la sua ragion d’essere in una pericolosa tendenza in atto in diverse parti del mondo islamico, laddove la vaghezza della norma incriminatrice in materia di apostasia e blasfemia consente interpretazioni di comodo, utili a fini politici per eliminare gli oppositori, o a fini privati, per vendetta o per appropriarsi di beni altrui¹⁶.

¹⁵ I giudici fanno riferimento a una famosa espressione del giudice Sankey, Lord Cancelliere della Gran Bretagna, che nel caso *Woolmington v DDP* del 1935 definì appunto *golden thread* il dovere per l’accusa di provare la colpevolezza del presunto reo: “Throughout the web of the English Criminal Law one golden thread is always to be seen, that it is the duty of the prosecution to prove the prisoner’s guilt”. **D. HAMER**, *The presumption of innocence and reverse burdens: a balancing act*, in *Cambridge Law Journal*, 66, 1 (2007), pp. 142-171.

¹⁶ Il più noto caso di uso politico della blasfemia riguarda la condanna a morte di Maḥmūd Muḥammad Ṭāhā nel 1985 voluta dal presidente sudanese al-Nimeyrī; **D. O’SULLIVAN**, *The Death Sentence for Mahmoud Muhammad Taha: Misuse of the Sudanese Legal System and Islamic Shari’a law?*, in *The International Journal of Human Rights*, 5, 3 (2001), pp. 45-70. È invece riconducibile a una meschina storia di avidità e rivalità familiari la vicenda, sempre in Sudan, di Mariam Yahya Ibrahim, nata da padre musulmano ma cresciuta come cristiana dalla famiglia della madre dopo l’abbandono paterno. **N.K. TENAI**, *Religious extremism: The case of Sudan’s Mariam Yahya Ibrahim Ishag*, in *Verbum et Ecclesia*, 37(1) 2016.

In tema di abusi della disciplina è utile ricordare che i giudici della Corte Suprema nel caso *State v. Mumtaz Qadri* del 2015 fanno riferimento a una pronuncia del 2002 della High Court di Lahore (*Muḥammad Mahboob alias Booba v. The State* -PLD 2002 Lahore 587) in cui viene ricostruita la storia della disciplina dell’apostasia e i giudici “had not only taken judicial notice of the rampant misuse of that law by unscrupulous people trying to settle their personal scores but had also pointed out the hazards of investigation of such cases by untrained and poorly advised investigating officers”. Ecco messa nero su bianco già nel 2002 l’esistenza di un problema enorme, peraltro non ancora affrontato e tantomeno risolto



I giudici della Corte suprema danno atto nella sentenza che “talvolta, per perseguire scopi scellerati la legge è abusata da individui che avanzano false accuse di blasfemia” (par. 12), ricordando che dal 1990 sono state assassinate in Pakistan 62 persone come conseguenza di accuse di blasfemia, tra le quali alcune “personalità illustri”. I giudici, inspiegabilmente, scelgono di non fare i nomi, probabilmente condizionati dal pesante clima che ha circondato l’intera vicenda di Asia Bibi e che può avere reso inopportuno ricordare gravi episodi del recente passato forieri di turbare l’ordine sociale. Al caso Asia Bibi sono infatti collegati due delitti eccellenti avvenuti agli inizi del 2011. Innanzitutto il clamoroso omicidio (ancora senza giustizia), rivendicato dal gruppo estremista *Tehrik-i-Taliban Punjab*, di Shahbaz Bhatti, ministro federale per le minoranze, cristiano cattolico entrato nel mirino degli estremisti in seguito alla sua appassionata difesa delle ragioni di Asia Bibi.

All’inizio dello stesso anno era stato ucciso Salman Taseer (figlio di un musulmano e di una cristiana), governatore del Punjab, accusato di essere un apostata per avere contestato i contenuti e l’applicazione della *blasphemy law*. L’omicidio di Salman Taseer è avvenuto per mano della sua guardia del corpo, Mumtaz Qadri, il quale sostenne di avere ucciso perché “questa è la punizione per un blasfemo”; la ‘colpa’ di Salman Taseer era di avere chiesto la grazia presidenziale per Asia Bibi qualificando la disciplina pakistana della blasfemia come “black law” e così guadagnandosi a sua volta l’accusa di essere blasfemo da parte dei sostenitori della legge. Condannato a morte per l’omicidio di Taseer nell’ottobre 2015, Mumtaz Qadri fu impiccato nel febbraio 2016: al suo funerale partecipò un milione di persone che, evidentemente, lo reputavano un eroe nazionale e approvavano la sua azione. Di contrario avviso era invece stata la Corte Suprema davanti alla quale era stato proposto ricorso contro la condanna a morte: i giudici ritennero, infatti, che in nessun modo coloro che criticano la *blasphemy law* possono essere considerati blasfemi, Taseer aveva semplicemente cercato di impedire la morte di una donna accusata come risultato di uso improprio della medesima legge e quindi il suo omicidio da parte di Mumtaz Qadri non poteva essere in alcun modo legalmente giustificato¹⁷.

dal legislatore pakistano.

¹⁷“It is, therefore, difficult to accept that the Mst. Asia Bibi related alleged utterances of Mr. Salman Taseer amounted to commission of blasphemy by him and it is even more difficult to accept that such utterances could be treated by the appellant to be providing provocation to him which provocation was neither grave nor sudden so as to attract any general or special exception recognized by the Pakistan Penal Code”: così la Corte Suprema

82



Consapevoli del contesto critico nel quale le norme su apostasia e blasfemia operano, i giudici della Corte Suprema nel caso Asia Bibi ribadiscono che è compito dello Stato prevenire la blasfemia nel Paese; allo stesso tempo, qualora il reato venga commesso, è esclusivo compito dello Stato perseguirlo portando il (presunto) reo davanti al giudice competente. Non è, scrivono i giudici

“compito degli individui o della folla decidere se è stato o meno commesso un atto rientrante nella previsione dell’art. 295C [...] la blasfemia è ripugnante e immorale oltre a essere una manifestazione di intolleranza, ma allo stesso tempo una falsa accusa relativa alla commissione di questo reato è altrettanto detestabile e colpevole” (par. 15).

Il giudice Asif Saeed Khan Khosa, nella *concurring opinion*, aggiunge qualcosa su cui vale la pena attirare l’attenzione. Riflettendo sul fatto che i querelanti hanno a lungo taciuto sulla lite per l’acqua tra Asia Bibi e le compagne musulmane, il giudice ritiene che ci siano due possibili spiegazioni per questo fatto. La prima è che Asia Bibi abbia effettivamente ingiuriato il Profeta, ma come reazione agli insulti rivolti alla sua religione dalle donne musulmane. In tal caso andrebbe ricordato che

“secondo il Santo Corano la fede di un musulmano non è completa se egli non crede in tutti i Profeti e Messaggeri di Dio Onnipotente incluso Gesù Cristo (Isa figlio di Maria) e in tutti i Libri rivelati da Dio onnipotente, inclusa la Sacra Bibbia. Da questo punto di vista insultare la religione della ricorrente da parte delle sue compagne musulmane non è meno blasfemo [...] le lavoratrici musulmane hanno violato gli ordini di Dio onnipotente insultando la divinità in cui crede e la religione seguita dalla ricorrente” (par. 23 c.o.).

La seconda possibilità, secondo il giudice Khan Khosa, è che Asia Bibi sia stata vittima di un complotto: non ha pronunciato alcuna parola offensiva, ma le compagne musulmane irritate e offese per la lite rimuginano per cinque lunghi giorni e poi decidono di punire Asia accusandola falsamente di blasfemia. In questo caso, le donne musulmane “hanno violato il patto stretto tra il santo Profeta Muḥammad e coloro che professano la religione cristiana”, patto concluso con i Monaci del Monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai nel 628 a.D. Scrive Khan Kosa che

nel caso *State v. Mumtaz Qadri* del 2015 (*The State v Muḥammad Qadri*. Criminal appeals No. 210 and 211 of 2015, pp. 25-26, www.supremecourt.gov.pk/web/user_files/File/Crl.A._210_2015.pdf).



“la carta, anche nota come la Promessa a Santa Caterina [...] è eterna e universale e non limitata alla sola Santa Caterina. I diritti conferiti dalla Carta sono inalienabili e il Santo Profeta Muḥammad ha dichiarato che tutti i cristiani sono suoi alleati e ha equiparato il maltrattamento dei Cristiani alla violazione di un accordo divino. [...] la carta non impone condizioni ai cristiani per beneficiare dei privilegi [...] non è loro richiesto di modificare la loro fede o effettuare dei pagamenti o sottostare ad altri obblighi. [...] È deplorabile che mentre hanno utilizzato il sacro concetto di Namoos-e-risalat (onore e dignità del profeta) i seguaci del Profeta Muḥammad non abbiano onorato in questo caso la promessa da egli fatta a coloro che professano la fede cristiana” (parr. 24-25 c.o.).

5 - *Leading case o moral suasion?*

Nonostante la grande rilevanza che la stampa internazionale ha dato alla vicenda, la sentenza *Asia Bibi v. The State* non può essere considerata, dal punto di vista giuridico, un *leading case* in materia di libertà religiosa: come detto, i giudici della Corte Suprema non possono, né vogliono, mettere in discussione i fondamenti della *blasphemy law* e si limitano a correggere un grave errore giudiziario. È sul piano morale che la sentenza è a mio avviso significativa e merita attenzione: nell'aver avuto il coraggio e la forza di andare contro i sentimenti e le aspettative dell'opinione pubblica interna pur di cercare la verità e la giustizia, i giudici della Corte Suprema colgono l'occasione per invitare i compatrioti a una pratica caritatevole della fede, richiamandoli al rispetto dei valori della tolleranza nell'islam troppo spesso negletti nel loro Paese.

Il caso Asia Bibi ha infatti dimostrato quanto forte sia l'intolleranza religiosa in Pakistan, quanto facile sia distruggere le vite delle persone nascondendosi dietro un pretestuoso e falso rispetto della *šarī'a*, quanto l'opinione pubblica possa manipolare il corretto esercizio della funzione giudiziaria. Il rimprovero mosso dalla Corte Suprema alle forze di polizia che non hanno correttamente svolto le indagini, ai giudici di primo e secondo grado che hanno condannato una donna innocente sulla base di prove insufficienti o false, all'opinione pubblica che si è eretta giudice senza averne la titolarità o l'investitura è anche un giudizio di valore, morale appunto, su cosa significa essere musulmani in Pakistan oggi, su quali siano i rischi di una pratica religiosa coltivata senza cultura e senza pietà.

Quanto questa pronuncia possa segnare il futuro delle relazioni interreligiose in Pakistan è difficile dire, e le reazioni scomposte seguite alla



pubblicazione della sentenza non lasciano ben sperare¹⁸. Le parole, però, sono pietre e chissà che queste non possano diventare le fondamenta per costruire una nuova, migliore convivenza tra seguaci di religioni diverse.

¹⁸ **O. FAROOQ KHAN**, "Pakistani Islamists are on the boil over acquittal of Asia Bibi", in *The Times of India* (1 November 2018); **A. HASHIM**, "Pakistan PM calls for calm after Asia Bibi cleared of blasphemy", in *Al Jazeera*, (31 October 2018); **K. CHAUDHRY**, "Protests break out following Asia Bibi's acquittal. Christian schools close indefinitely in Lahore", in *AsiaNews*, (31 October 2018).